

Tribunale di Mondovì, 19 febbraio 2010 – Est. Demarchi.

**Processo civile – Rimessione in termini – Istituto di applicazione generalizzata – Omessa notifica senza colpa del decreto ingiuntivo – Rimessione in termini – Ammissibilità.**

*L'abrogazione dell'art. 184-bis codice procedura civile e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volontà del legislatore di fare in modo che l'istituto della rimessione in termini sia di applicazione generalizzata e non limitata all'ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa. In applicazione di tale principio ed in considerazione dell'esigenza di evitare una inutile duplicazione di azioni legali oltre che nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si deve ritenere che possa essere rimesso in termini il creditore che sia incorso senza colpa nella sanzione dell'inefficacia del decreto ingiuntivo prevista dall'art. 644 codice procedura civile per il caso di omessa notifica del provvedimento nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. (fb) (riproduzione riservata)*

## IL CASO.it

omissis

Il giudice,

- vista la richiesta di rimessione in termini avanzata da XXX;
- vista la documentazione allegata all'istanza;
- rilevato che ai sensi dell'art. 644 c.p.c. il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
- considerato che fino alla riforma del 2009 la giurisprudenza propendeva per l'inapplicabilità dell'art. 184-bis del codice di rito al caso in cui il creditore ricorrente, sul presupposto che la mancata tempestiva notifica del decreto ingiuntivo non era ascrivibile a sua colpa, chiedesse la concessione di un nuovo termine al fine di poter rinnovare la notifica stessa;
- considerato che alcuni giudici di merito (Pret. Torino 17 marzo 1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 647; Trib. Milano 11 marzo 1982, in questa Rivista, 1983, 9) avevano già in passato ritenuto che non vi fossero ostacoli all'applicazione analogica dell'art. 184-bis c.p.c. a favore del creditore incorso senza colpa nell'inefficacia del decreto ingiuntivo;
- rilevato, peraltro, che la Corte costituzionale aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Milano, sottolineando come, nell'ipotesi di tardiva notifica del decreto ingiuntivo, il creditore non vedesse comunque pregiudicate le proprie ragioni, dal momento che aveva un ventaglio di soluzioni cui attingere per far valere nuovamente il diritto per il riconoscimento del quale aveva agito in via monitoria;
- considerato che, come ha avuto modo di evidenziare un'attenta dottrina, le soluzioni a disposizione di chi non è riuscito ad effettuare la notifica nel termine di 60 gg. comportano, perlomeno nel caso di instaurazione di un giudizio ordinario o di nuovo ricorso al procedimento monitorio, una duplicazione di azioni legali che mal si concilia con le pressanti esigenze deflative della macchina giudiziaria e, soprattutto, con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
- rilevato che la Corte di legittimità ha recentemente affermato che "La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente" (Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959; conforme cfr. Cass. 8 ottobre 1974 n. 2656, in Giur. it. 1975,

I,1, 1910);

▪ rilevato che la legge 69/2009, di modifica del codice di rito, ha aggiunto un secondo comma all'articolo 153 c.p.c., che risulta pertanto oggi così strutturato: "Improrogabilità dei termini perentori. [I]. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

### **IL CASO.it**

▪ [II]. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma (1)";

▪ rilevato, dunque, che il nuovo secondo comma dell'art. 153 prevede ora un principio generale – non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione - di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa (2);

▪ ritenuto che l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, non possa che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini (mentre, come si è detto, l'allocatione precedente ne limitava l'operatività, secondo la giurisprudenza prevalente, unicamente alle ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa);

▪ ritenuta fondata, nel merito, l'istanza,

▪ visto l'art. 294 c.p.c.

p.q.m.

rimette in termini l'istante per la notifica del decreto ingiuntivo n. 772/2009 concesso dal tribunale di Mondovì il 25.11.2009. Concede nuovo termine di giorni 60 per la detta notifica, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Mondovì, 19.02.2010

Ordinanza depositata il 19.02.2010

---

<sup>1</sup> Comma inserito dall'art. 45, comma 19, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

<sup>2</sup> La nuova norma riproduce fedelmente il testo del vecchio art. 184-bis, ora abrogato.